



**COMUNE DI CASIER**  
*(Provincia di Treviso)*

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO  
DI ATTREZZATURE DEL COMUNE IN  
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI  
POPOLARI RICORRENTI ANNUALMENTE***

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 05/08/1998

a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici

## **Art. 1**

Il presente atto regola l'uso di attrezzature (palco, sedie, impianto microfonico, transenne, ecc.) del Comune in occasione di manifestazioni popolari ricorrenti patrocinate o meno dal Comune di Casier.

## **Art. 2**

Le attrezzature comunali possono essere concesse previa richiesta scritta diretta al Sindaco che deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per la manifestazione da Enti Pubblici, Associazioni o Privati che occasionalmente promuovono iniziative di cui all'art. 1.

## **Art. 3**

Le attrezzature vengono concesse in uso tramite determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. previo parere favorevole della Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti principi:

- data di presentazione della richiesta;
- importanza della iniziativa.

## **Art. 4**

La concessione di attrezzature da parte dell'Amministrazione Comunale ai promotori della manifestazione è soggetta al versamento di un deposito cauzionale e di un canone d'uso determinato annualmente dalla Giunta Comunale in base anche al tipo di attrezzatura concessa in uso.

La cauzione sarà incamerato dal Comune in caso di danni o mancata restituzione di parte delle attrezzature salvo eventuali maggiori danni subiti.

Con la concessione del patrocinio alla manifestazione da parte del Comune, la Giunta potrà determinare la riduzione al 50% della tariffa d'uso escluse le competenze alla ditta specializzata di cui all'art. 9 e, in caso di manifestazioni di particolare rilevanza sociale anche la gratuità dell'utilizzo.

## **Art. 5**

L'Amministrazione Comunale fornirà il trasporto dell'attrezzatura e l'assistenza di personale comunale, al montaggio e smontaggio delle attrezzature di cui all'art. 1.

Rimane a carico del concessionario, in base alla attrezzatura richiesta in uso, mettere a disposizione per il montaggio e lo smontaggio della stessa il numero di persone richiesto dal Responsabile Servizio LL.PP..

## **Art. 6**

E' fatto obbligo agli organizzatori di tutte le manifestazioni di farsi carico di assicurare che l'area e /o l'ambiente occupati si trovino nelle medesime condizioni in cui versavano all'inizio della manifestazione.

### ***Art. 7***

Il concessionario è responsabile di ogni qualsiasi danno arrecato alle attrezzature da parte degli utenti e del pubblico presente alla manifestazione e di eventuali ammanchi e smarrimenti di parti delle attrezzature dal momento della consegna al momento del ritiro.

### ***Art. 8***

Il concessionario dell'attrezzatura non può in nessun modo concedere a terzi l'utilizzo delle attrezzature concesse in suo uso.

### ***Art. 9***

Il concessionario dell'impianto microfonico per l'installazione , lo smontaggio ed il funzionamento dello stesso dovrà rivolgersi a ditta specializzata e che goda della fiducia dell'Amministrazione Comunale con onere a carico del concessionario stesso.

La concessione è subordinata alla comunicazione del nominativo della ditta al responsabile servizio LL.PP. che dovrà esprimere il proprio gradimento o meno.

### ***Art. 10***

La restituzione del deposito cauzionale avverrà a seguito dell'avvenuto benestare da parte del Responsabile Servizi LL.PP. e, nel caso di utilizzo dell'impianto microfonico, anche da parte della Ditta che ha provveduto all'installazione ed allo smontaggio dell'impianto stesso.

### ***Art. 11***

Per quanto non contemplato nel presente atto, l'Amministrazione Comunale può emanare temporanee norme o disposizioni transitorie ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.